



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Lecco
Sezione I civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Ersilio Secchi Presidente
Dott. Mirco Lombardi Giudice
Dott. Edmondo Tota Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la liquidazione controllata del patrimonio

R.G. 28/2023

promosso su ricorso depositato in data 21.6.2023

DA

~~ANTONIO ERTE STEFANO~~ [C.E. ~~PR~~ ~~363~~ ~~10117020~~] residente in Bellano (LC), Via
~~Legnano 23~~, assistito dall'avv. Biancamaria Zito

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice relatore;

letta la domanda del debitore Sig. ~~Erte Stefano~~ volta ad ottenere la liquidazione del proprio patrimonio in favore dei creditori;

vista la relazione depositata dall'OCC, rag. Roberto Ercole Scaccabarozzi, ai sensi dell'art. 269 CCII da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;

verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCII;

ritenuta la sussistenza della situazione di sovraindebitamento del Sig. ~~Erte Stefano~~ atteso che lo stesso non riesce più a fronteggiare regolarmente, con il reddito da lavoro dipendente dell'importo di circa €2.400,00 netti al mese, le proprie passività dell'ammontare complessivo di circa €129.500,00, a cui deve aggiungersi l'importo del contributo mensile per il mantenimento delle due figlie minori per la somma di €550,00;



considerato che la liquidazione controllata dei beni del debitore, diversamente da quanto indicato nel ricorso, non si fonda su una “proposta” del debitore rivolta ai creditori, atteso che l’apertura della liquidazione controllata determina, al pari della liquidazione giudiziale, lo spossessamento del debitore e la destinazione del suo intero patrimonio al soddisfacimento dei creditori con le eccezioni indicate al comma 4, dell’art. 268 CCII;

ritenuto a questo ultimo riguardo che l’importo dello stipendio che il debitore può trattenere per il mantenimento suo e delle due figlie minori, ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b), può essere fissato, tenendo conto della composizione e dei bisogni della famiglia oltre che del debito complessivo, nell’importo di €1.800,00 mensili netti per 13 mensilità;

visto l’art. 270 CCII;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l’apertura della liquidazione controllata dei beni del Sig. ~~ANTONIO FRATELLETTANO~~ [C.I. 14111183C10H7030] residente in Bellano (LC), Via ~~Lecco~~ 23, NOMINA Giudice Delegato il dott. Edmondo Tota;
- 2) NOMINA Liquidatore l’OCC in persona del rag. Roberto Ercole Scaccabarozzi ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. b);
- 3) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti;
- 4) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201;
- 5) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il liquidatore non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi;
- 6) DISPONE a cura del Liquidatore l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
- 7) ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 8) DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;



- 9) FISSA in €1.800,00 mensili netti per 13 mensilità l'importo che il debitore può trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia;

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 27.6.2023

Il Giudice estensore
Dott. Edmondo Tota

Il Presidente
Dott. Ersilio Secchi